Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1984, n. **1205**.

Scioglimento d'ufficio del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine, in Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 e l'art. 85 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Considerato che dalle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro di Rovigo, anche tramite la locale federazione provinciale della Lega delle cooperative e mutue, nei confronti del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine, con sede in Rovigo — ammesso ai pubblici appalti — si rileva che il predetto ente non svolge più alcuna attività da oltre un decennio e non provvede inoltre agli adempimenti di carattere obbligatorio quali la predisposizione dei bilanci annuali, l'ultimo dei quali risale al 1968, ed il rinnovo delle cariche sociali;

Considerato che le trasgressioni verificatesi nella gestione del consorzio sono di natura tale da rendere impossibile o assai difficile la riattivazione dell'ente e che ricorre quindi una delle ipotesi previste dall'art. 85 del predetto regio decreto per lo scioglimento d'ufficio del consorzio;

Visto l'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la delibera adottata in data 9 aprile 1976, ai sensi delle disposizioni di cui alla precedente premessa, dalla commissione centrale per le cooperative con la quale l'esame e la formulazione, in via definitiva, dei pareri sui provvedimenti ministeriali conseguenti ad ispezioni straordinarie e ordinarie sono deferite al comitato centrale per le cooperative, il quale nella riunione del 4 aprile 1984 ha espresso parere favorevole a che il consorzio di cui trattasi venga sciolto d'ufficio;

Tenuto conto dell'inesistenza di pendenze patrimoniali da definire, essendo state a suo tempo realizzate le attività e pagate le passività;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Il Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro del Polesine, con sede in Rovigo, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1950, è sciolto ai sensi dell'art. 85 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1984

PERTINI

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1985
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985, n. **470**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 153, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e caprini.

Scuola di specializzazione in fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e caprini

Art. 154. — E' istituita presso la facoltà di medicina veterinaria di Sassari la « Scuola di specializzazione in fisiologia, allevamento e patologia degli ovini e caprini ». Questa ha lo scopo di approfondire ed aggiornare le conoscenze di fisiologia, di allevamento e di patologia degli ovini e caprini in produzione zootecnica per incentivare lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni rurali.

Art. 155. — Alla scuola di specializzazione in argomento sono ammessi coloro che sono in possesso della laurea in medicina veterinaria e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 156. — Il numero massimo degl' iscrivibili è di 20 (venti).

Art. 157. — I corsi hanno la durata di due anni nei quali, complessivamente, dovranno essere sostenuti due esami di profitto. Le discipline obbligatorie comprese nell'ordinamento degli studi sono le seguenti (e dovranno constare di lezioni per il numero di ore specificato a fianco di ciascuna materia):

1) anatomia - ore n. 10;

2) fisiologia (con biochimica ed endocrinologia) - ore n. 10;

3) zoognostica ed etnologia - ore n. 10;

4) miglioramento genetico - ore n. 10;

5) alimentazione e nutrizione - ore n. 10;

6) tecnica di allevamento - ore n. 10;

7) tecnica riproduttiva, sincronizzazione calori, fecondazione artificiale - ore n. 10;

8) ambiente di allevamento e ricoveri - ore n. 10;

9) metodologia dell'assistenza tecnica ed organizzativa degli allevatori con legislazione veterinaria e zootecnica - ore 10;

10) economia dell'alimentazione e dell'allevamento - ore n. 10;

11) microbiologia ed immunologia - ore n. 10;

12) semeiotica e diagnostica di laboratorio - ore n. 10;

13) igiene del latte - ore n. 10;

14) clinica medica - ore n. 10;

15) clinica chirurgica - ore n. 10;

16) clinica ostetrica - ore n. 10;

17) malattie infettive - ore n. 10;

18) malattie parassitarie - ore n. 10;

19) anatomia patologia e diagnostica cadaverica - ore n. 10;

20) farmacologia, tossicologia e terapia - ore n. 10;

21) produzioni foraggere ed utilizzazione - ore n. 10.

Ciascun corso sarà corredato da esercitazioni pratiche per un numero di ore almeno pari a quelle del relativo insegnamento teorico.

Nel primo anno verranno impartiti i corsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10, 11), 17) (prima parte), 18), 21).

Nel secondo anno verranno impartiti i corsi di cui ai numeri 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17) (seconda parte), 18), 19), 20).

Art. 158. — Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di medicina veterinaria.

Al termine di ciascun corso gli allievi dovranno sostenere un esame teorico-pratico. Per poter essere ammessi agli esami gli allievi devono aver frequentato almeno il 90% delle lezioni sia teoriche che pratiche.

Perché gli allievi possano essere iscritti al secondo anno debbono aver superato l'esame del primo anno.

La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso.

Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si concluderà con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta sulle materie oggetto del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista. La frequenza è obbligatoria per tutti gli insegnamenti teorici e per le esercitazioni pratiche.

Art. 159. — Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base della idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando, in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 160 - *Ammissione.* — Per l'ammissione alla scuola di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che si svolgerà mediante domande e risposte multiple, integrata da un colloquio e dalla valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli.

Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.

La ripartizione del punteggio tra i titoli indicati nel precedente comma è determinata dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Possono partecipare all'esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

Non è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di specializzazione ed a quelli per il conseguimento al dottorato di ricerca.

Il consiglio della scuola di specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera specificamente, considerato il processo formativo e la produzione specifica dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività professionalizzanti, rispettando le eventuali direttive CEE in materia, ma senza abbreviazione di corso.

Art. 161 - *Consiglio della scuola.* — Il Consiglio è composto dai professori ordinari, straordinari, associati ed a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il consiglio è unico ed è presieduto da un direttore.

Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al consiglio di corso di laurea, in materia di coordinamento degli insegnamenti. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

Art. 162 - *Borse di studio.* — Fermo restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a quanto disposto nell'art. 74 nonché nell'ultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità ed alle condizioni previste nell'art. 75 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 163. — Le tasse sono quelle previste dalla normativa vigente e i contributi di laboratorio quelli stabiliti dal consiglio di amministrazione. La tassa di diploma è quella stabilita dalla legge 26 gennaio 1982 pari a L. 60.000.

Art. 164. — Per quanto non previsto dalle presenti norme si applicano, in quanto compatibili, le altre norme sull'istruzione universitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 174

Avviso di rettifica allo scambio di note tra l'Italia e San Marino per l'introduzione della franchigia diplomatica, firmato a San Marino il 7 dicembre 1981, allegato alla legge 10 ottobre 1984, n. 758. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 311 del 12 novembre 1984).

Nello scambio di note citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

1) Nella prima lettera a firma dell'ambasciatore Vittorino Rotondaro:

al terzo rigo del primo capoverso, dopo « 1961 » vanno aggiunte le seguenti parole « e dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 »;

al terzo capoverso, terzo rigo, dopo le parole « missione diplomatica » vanno aggiunte le parole « e degli uffici consolari », la parola « italiana » va sostituita con la parola « italiani »; al quarto rigo, dopo le parole « consolari italiani » va aggiunta la parola « ivi »;

al quarto capoverso, primo rigo, dopo le parole « missione diplomatica » vanno aggiunte le parole « e gli uffici consolari »; al quarto rigo dopo le parole « relazioni diplomatiche » vanno aggiunte le parole « , dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari ».

2) Nella seconda lettera a firma del Segretario di Stato della Repubblica di San Marino:

al terzo rigo del secondo capoverso, dopo « 1961 » vanno aggiunte le parole « e dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 »;

al terzo rigo del quarto capoverso, dopo le parole « missione diplomatica » vanno aggiunte le parole « e degli uffici consolari »; la parola « italiana » va sostituita con la parola « italiani »; al quarto rigo dopo le parole « consolari italiani » va aggiunta la parola « ivi »;

al primo rigo del quinto capoverso, dopo le parole « missione diplomatica » vanno aggiunte le parole « e gli uffici consolari »; al quarto rigo, dopo le parole « relazioni diplomatiche » vanno aggiunte le parole « , dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 settembre 1985.

Proroga del termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 per l'adeguamento delle case di cura private alle prescrizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente tra l'altro, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali richieste alle case di cura private;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1977 il quale, nel determinare, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968, le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature e i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private, le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale nonché i requisiti per l'esercizio della funzione di direttore sanitario responsabile delle case di cura medesime, stabilisce all'art. 44 il termine di otto anni, in scadenza al 31 agosto 1985, entro il quale le case di cura dovevano adeguarsi ai requisiti suddetti a pena di revoca dell'autorizzazione;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha demandato, tra l'altro, alla competenza legislativa regionale la definizione delle caratteristiche funzionali cui devono corrispondere le istituzioni sanitarie private e le relative aziende, richiamando espressamente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo Stato e lasciando in vigore, fino all'emanazione della suddetta legislazione regionale, la disciplina data alla materia con il citato art. 51 della legge n. 132/1968 ed il pure citato decreto ministeriale 5 agosto 1977;

Atteso che le regioni, nella maggior parte, non hanno ancora provveduto a definire, ai sensi del primo comma dell'art. 43 della legge n. 833/1978, una nuova disciplina delle caratteristiche funzionali cui le istituzioni ed aziende sanitarie private debbono conformarsi per corrispondere alle mutate esigenze organizzative dei servizi sanitari quali emergono dal processo di riforma del sistema conseguente alla legge n. 833/1978, e successive modificazioni e integrazioni, e che le regioni che hanno legiferato in materia hanno per lo più differito da uno a tre anni il termine di adeguamento alla nuova disciplina;

Considerata l'opportunità di favorire la definizione, da parte delle regioni, di una uniforme disciplina delle caratteristiche funzionali in discorso mediante la emanazione di un atto di indirizzo e di coordinamento in materia, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 833/1978, richiamato dall'art. 43, primo comma, della stessa legge;

Ritenuto che, nella suddescritta situazione di carenza legislativa regionale, la necessità di applicazione delle norme di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1977 entro il termine ultimo del 31 agosto 1985 ivi stabilito per l'adeguamento delle case di cura a tutti i requisiti fissati dal decreto stesso, potrebbe essere causa di assunzione di oneri rilevanti, destinati ad incidere in via definitiva sul Fondo sanitario nazionale e suscettibili di risultare a breve scadenza improduttivi, in quanto sostenuti per la conformazione a caratteristiche superate dalla legislazione regionale sopravveniente;

Rilevato che dall'esame del parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 marzo 1985, sezione III, si evince l'opportunità di approfondimenti ulteriori ai fini della definizione del sopra accennato atto di indirizzo e di coordinamento ordinato ad una legislazione regionale tendenzialmente uniforme circa le caratteristiche funzionali delle istituzioni sanitarie private;

Ritenuta, quindi, la necessità e l'urgenza di prorogare congruamente il termine di adeguamento delle caratteristiche della casa di cura previsto dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977, nelle more dell'ulteriore iter occorrente per la definizione e l'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, nelle regioni che non hanno legiferato in materia, in modo da favorire l'adozione in tutto il territorio nazionale, attraverso un regime transitorio, di criteri tendenzialmente uniformi di disciplina dei requisiti in questione;

Ritenuto, peraltro, che debba essere esclusa ogni proroga per l'adeguamento ad alcuni requisiti fissati col predetto decreto ministeriale 5 agosto 1977 e concernenti imprescindibili prescrizioni connesse all'approvvigionamento idrico delle case di cura (art. 6, primo comma, in relazione all'art. 38, ultimo comma), allo smaltimento dei rifiuti solidi (art. 7), dei rifiuti liquidi (art. 8) e di quelli radioattivi (art. 9), agli impianti elettrici (art. 12), alla protezione dalle radiazioni ionizzanti (art. 15), alle responsabilità del direttore sanitario (articoli 18 e 19) e del titolare della casa di cura (art. 22), nonché alla tenuta delle cartelle cliniche (art. 24);

Considerato che l'art. 43, ultimo comma, della legge n. 833/1978 non ha modificato, per il periodo antecedente all'entrata in vigore delle leggi regionali ivi previste, la legittimazione del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 132/1968, in ordine alla disciplina attinente ai requisiti delle case di cura private;

Decreta:

Articolo unico

Il termine fissato dall'art. 44 del decreto ministeriale 5 agosto 1977 per l'adeguamento alle prescrizioni contenute nello stesso decreto ministeriale è differito al 1° maggio 1986, eccezione fatta per l'adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli 6, primo comma, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 24 e 38, ultimo comma, del medesimo decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5014)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 luglio 1985.

Abilitazione dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti da impiegare in operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo, altresì, che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876 a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 30 aprile 1985, con la quale l'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna ha chiesto di essere abilitato a contrarre con

la B.E.I. i prestiti di cui al citato art. 32 della legge n. 526/1982, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

L'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna è abilitato a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti, i prestiti previsti dall'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, per impiegarne il ricavo in operazioni di credito agrario di miglioramento, nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

(4880)

DECRETO 5 settembre 1985.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 18 settembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 18 settembre 1985, ad un prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 marzo 1986, è pari al 7 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 18 marzo 1986 e pagabili il 18 settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 18 settembre 1986 e pagabili il 18 marzo successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione potranno essere richiesti titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati,

essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 18 marzo e 18 settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 marzo 1986 e l'ultima il 18 settembre 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 settembre 1990, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito e dai loro istituti centrali di categoria.

Le aziende e gli istituti centrali di categoria possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 settembre 1985 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT »), ovvero con telegramma o telex (Bankit I nn. 610021 - 610024 - 610499 - 611373 - 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di 10, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 20 settembre 1985, dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 20 settembre 1985 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 -1990 » « EMISSIONE 18 SETTEMBRE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 - 1990 » « EMISSIONE 18 SETTEMBRE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985 -1990 » « EMISSIONE 18 SETTEMBRE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 105

(5012)

DECRETO 5 settembre 1985.

Elevazione a lire 6.000 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° settembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto 20 agosto 1985, n. 317112/66-AU-90, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1985, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 250, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° settembre 1985, fino all'importo massimo di lire 5.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 5.000 miliardi a lire 6.000 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° settembre 1985, emessi con decreto ministeriale 20 ago-

sto 1985, n. 317112/66-AU-90, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 5.000 miliardi a lire 6.000 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 5 settembre 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 20 agosto 1985 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 1.000 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14,60% annuale, per il periodo dal 1° settembre 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale 20 agosto 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 31 Tesoro, foglio n. 104

(5013)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 maggio 1985, n. **471**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria ad acquistare un immobile.

N. 471. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.800.000.000, l'immobile denominato « ex seminario », composto da un edificio di quattro piani e ampio cortile, della superficie complessiva coperta di mq 4.477,73 dei quali mq 2.919,35 utilizzabili per uffici, sito in Alessandria, via Vochieri n. 58 e n. 60, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5654, foglio 268/C, mappali 1591, 1592 e 2351, di proprietà del seminario vescovile, da adibire a nuova sede degli uffici camerali.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1985
Registro n. 10 Industria, foglio n. 334

DECRETO 12 giugno 1985, n. **472**.

Autorizzazione all'Università degli studi di Roma ad accettare una donazione.

N. 472. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella proprietà di un negozio sito in Roma, via del Babuino, 52-52/*A*, disposto dalla sig.ra Caterina Tomassoni ved. Chisesi, con atto pubblico 10 giugno 1981, n. 6223 di repertorio, a rogito dott.ssa Maria Luisa Matteo, conservatore superiore all'uopo delegato con provvedimento approvato dal presidente del tribunale di Roma il 28 marzo 1981.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1985
Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 175

DECRETO 17 giugno 1985, n. **473**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani ad acquistare un immobile.

N. 473. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 30.000.000, un immobile di mq 36 circa sito in Trapani, corso Italia n. 90, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 8937, foglio 7/D, particella 819/1-2, di proprietà della sig.ra Leonarda Adragna, da adibire a garage.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1985
Registro n. 10 Industria, foglio n. 335

DECRETO 17 giugno 1985, n. **474**.

Autorizzazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, La Spezia, Imperia e Savona ad acquistare un immobile in regime di comunione.

N. 474. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, La Spezia, Imperia e Savona vengono autorizzate ad acquistare in regime di comunione, al prezzo di L. 480.000.000, un appartamento di mq 260 circa sito in Genova, via S. Lorenzo n. 15, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 19205, foglio 84, mappali 135 sub 13 e 49, di proprietà del sig. Pietro Barrabino, da adibire a sede dell'Unione delle camere liguri.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1985
Registro n. 10 Industria, foglio n. 336

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 177

Corso dei cambi dell'11 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1954,250	1954,250	1954,35	1954,250	1954,25	1954,25	1954,250	1954,250	1954,250	1954,25
Marco germanico .	665 —	665 —	665,05	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —	665 —
Franco francese	218,030	218,030	218,20	218,030	218 —	218 —	218,040	218,030	218,030	218,02
Fiorino olandese	591,860	591,860	591,80	591,860	592 —	591,90	592 —	591,860	591,860	591,85
Franco belga . .	32,934	32,934	32,93	32,934	33 —	32,90	32,922	32,934	32,934	32,94
Lira sterlina . .	2577,400	2577,400	2574 —	2577,400	2577,50	2577,65	2578 —	2577,400	2577,400	2577,40
Lira irlandese	2069,500	2069,500	2070 —	2069,500	2069 —	2069 —	2068,500	2069,500	2069,500	—
Corona danese .	183,540	183,540	183,50	183,540	183,50	183,50	183,550	183,540	183,540	183,55
Dracma .	13,944	13,944	13,95	13,944	—	—	13,960	13,944	13,944	—
E.C.U. .	1482,400	1482,400	1483 —	1482,400	1482,42	1482,35	1482,350	1482,400	1482,400	1482,40
Dollaro canadese .	1424,100	1424,100	1425 —	1424,100	1424 —	1424 —	1424 —	1424,100	1424,100	1424,10
Yen giapponese . . .	8,055	8,055	8,06	8,055	8,05	8,05	8,057	8,055	8,055	8,05
Franco svizzero . . .	806,010	806,010	806,60	806,010	805,75	805,80	805,640	806,010	806,010	806 —
Scellino austriaco .	94,619	94,619	94,65	94,619	94,75	94,60	94,640	94,619	94,619	94,62
Corona norvegese .	228,600	228,600	228,50	228,600	228,50	228,60	228,600	228,600	228,600	228,60
Corona svedese . .	227,100	227,100	227,20	227,100	227 —	227,15	227,250	227,100	227,100	227,10
FIM	315,810	315,810	315,75	315,810	315,75	315,85	315,900	315,810	315,810	—
Escudo portoghese	11,150	11,150	11,18	11,150	11,12	11,11	11,100	11,150	11,150	11,15
Peseta spagnola .	11,301	11,301	11,30	11,301	11,30	11,30	11,301	11,301	11,301	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA . . .	1954,250
Marco germanico . . .	665 —
Franco francese	218,035
Fiorino olandese . .	591,930
Franco belga . .	32,928
Lira sterlina	2577,700
Lira irlandese	2069 —
Corona danese . . .	183,545
Dracma	13,952
E.C.U.	1482,370
Dollaro canadese .	1424,050
Yen giapponese . .	8,056
Franco svizzero . .	805,825
Scellino austriaco . .	94,629
Corona norvegese . . .	228,600
Corona svedese	227,175
FIM	315,855
Escudo portoghese	11,125
Peseta spagnola	11,301

Media dei titoli dell'11 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 . .	94,150
» 6 % » » 1972-87 .	92,200
» 9 % » » 1975-90 . .	95,500
» 9 % » » 1976-91 . .	92,200
» 10 % » » 1977-92 . .	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	94,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	87 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,300
» » » » EFIM 1-8-1988	103,500
» » » » 1- 1-1982/86	100,450
» » » » 1- 3-1982/86	100,750
» » » » 1- 5-1982/86	101,075
» » » » 1- 6-1982/86	102 —
» » » » 1- 7-1982/86	101,425
» » » » 1- 7-1983/86	100,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,450
» » » » 1- 8-1983/86	100,350
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,575
» » » » 1-10-1982/86	101,400
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	101,225
» » » » 1-12-1982/86	101,725
» » » » 1- 1-1983/87	101,975
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,825
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	102,325
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87 .	100,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,075
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,700
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,775
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,475
» » » » 1- 7-1983/88	102,900
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	103,225
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/90	104,025
» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 1-1984/91	104,275
» » » » 1- 2-1984/91	104,350
» » » » 1- 3-1984/91	102,300
» » » » 1- 4-1984/91	102,225
» » » » 1- 5-1984/91	102,250
» » » » 1- 6-1984/91	102,325
» » » » 1- 7-1984/91	101,575
» » » » 1- 8-1984/91	101,525
» » » » 1- 9-1984/91	101,525
» » » » 1-10-1984/91	101,525
» » » » 1-11-1984/91	101,425
» » » » 1-12-1984/91	100,725
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 . .	99,950
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	100,375
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,700
» » » 12 % 1- 3-1988 . .	97,75
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,025
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,975
» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1984/91 11,25%	107,625
» » » » 1984/92 10,50%	106,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 178

Corso dei cambi del 12 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1973 —	1973 —	1973,25	1973 —	—	1973,70	1974,250	1973 —	1973 —	1973 —
Marco germanico	665,600	665,600	665,05	665,600	—	665,70	665,850	665,600	665,600	665,60
Franco francese	218,400	218,400	218,20	218,400	—	218,45	218,500	218,400	218,400	218,40
Fiorino olandese	593,220	593,220	591,80	593,220	—	593,26	593,300	593,220	593,220	593,22
Franco belga	32,992	32,992	32,93	32,992	—	33 —	33,014	32,992	32,992	32,94
Lira sterlina	2571,600	2571,600	2569 —	2571,600	—	2572,55	2573,500	2571,600	2571,600	2571,75
Lira irlandese	2071,750	2071,750	2068 —	2071,750	—	2071,05	2072 —	2071,750	2071,750	—
Corona danese	183,880	183,880	183,70	183,880	—	183,85	183,900	183,880	183,880	183,88
Dracma	14,030	14,030	13,95	14,030	—	—	14,100	14,030	14,030	—
E.C.U.	1485,400	1485,400	1483,50	1485,400	—	1485,39	1485,390	1485,400	1485,400	1485,40
Dollaro canadese	1437,500	1437,500	1437 —	1437,500	—	1437,50	1437,600	1437,500	1437,500	1437,50
Yen giapponese	8,123	8,123	8,09	8,123	—	8,10	8,124	8,123	8,123	8,12
Franco svizzero	807,400	807,400	806,60	807,400	—	807,20	807,010	807,400	807,400	807,40
Scellino austriaco	94,870	94,870	94,65	94,870	—	94,85	94,850	94,870	94,870	94,87
Corona norvegese	229,200	229,200	228,70	229,200	—	229,20	229,200	229,200	229,200	229,20
Corona svedese	228,090	228,090	227,60	228,090	—	228,18	228,300	228,090	228,090	228,08
FIM	316,700	316,700	316 —	316,700	—	316,85	317 —	316,700	316,700	—
Escudo portoghese	11,170	11,170	11,18	11,170	—	11,15	11,180	11,170	11,170	11,18
Peseta spagnola	11,304	11,304	11,275	11,304	—	11,30	11,305	11,304	11,304	11,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1973,625
Marco germanico	665,725
Franco francese	218,450
Fiorino olandese	593,260
Franco belga	33,003
Lira sterlina	2572,550
Lira irlandese	2071,875
Corona danese	183,890
Dracma	14,065
E.C.U.	1485,390
Dollaro canadese	1437,550
Yen giapponese	8,123
Franco svizzero	807,205
Scellino austriaco	94,860
Corona norvegese	229,200
Corona svedese	228,195
FIM	316,850
Escudo portoghese	11,175
Peseta spagnola	11,304

Media dei titoli del 12 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,125
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	94,150
» 6% » » 1972-87	92,200
» 9% » » 1975-90	95,500
» 9% » » 1976-91	92,400
» 10% » » 1977-92	92,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,950
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,400
» » » Ind. ENI 1-8-1988	102,550
» » » » EFIM 1-8-1988	103,600
» » » » 1- 1-1982/86	100,500
» » » » 1- 3-1982/86	100,975
» » » » 1- 5-1982/86	101,075
» » » » 1- 6-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1982/86	101,375
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,375
» » » » 1- 8-1983/86	100,225
» » » » 1- 9-1982/86	101,650
» » » » 1- 9-1983/86	100,525
» » » » 1-10-1982/86	101,425
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,175
» » » » 1-12-1982/86	101,875
» » » » 1- 1-1983/87	102,050
» » » » 1- 2-1983/87	102,025
» » » » 1- 3-1983/87	102,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,775
» » » » 1- 5-1983/87	101,650
» » » » 1- 6-1983/87	102,100
» » » » 1-11-1983/87	100,450
» » » » 1-12-1983/87	100,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	100,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,750
» » » » 1- 4-1984/88	100,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,475
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,725
» » » » 1- 8-1983/88	102,750
» » » » 1- 9-1983/88	103,200
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 1-12-1983/90	104,150
» » » » 1- 1-1984/91	104,300
» » » » 1- 2-1984/91	104,375
» » » » 1- 3-1984/91	102,375
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	102,300
» » » » 1- 6-1984/91	102,350
» » » » 1- 7-1984/91	102,575
» » » » 1- 8-1984/91	101,450
» » » » 1- 9-1984/91	101,575
» » » » 1-10-1984/91	101,525
» » » » 1-11-1984/91	101,400
» » » » 1-12-1984/91	100,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,950
» » » 16 % 1- 1-1986	100,350
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,025
» » » 13,50% 1-10-1986	100,275
» » » 12,50% 1- 1-1987	98,850
» » » 12 % 1- 3-1988	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	113 —
» » » » 1983/90 11,50%	107,500
» » » » 1984/91 11,25%	108 —
» » » » 1984/92 10,50%	106,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 luglio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marelli componenti elettromeccanici (già Marelli aeraulica ex S.p.a. E. Marelli componenti), sede in Milano e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 29 settembre 1985
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), sospesi dal 27 gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres e Alghero (Sassari), per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiante (Cagliari), per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori negli stabilimenti petrolchimici ANIC, sospesi dall'11 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia (Foggia) per il completamento del nuovo porto industriale, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli), per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre sospesi dal 1° settembre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiante (Cagliari), dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia Viscosa;
2) Filati industriali;
3) Acquedotto - 1° lotto;
4) Acquedotto - 2° lotto;
5) Rete idrica - 1° lotto;
6) Ristrutturazione ed ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;
7) Impianti elettrici, sospesi dal lavoro nel periodo 1° gennaio-30 giugno 1978,

che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), sospesi dal 27 gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro (Cagliari), per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres e Alghero (Sassari), per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiante (Cagliari), per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale, per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavoratori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nell'area del comune di Valsinni (Matera), nelle opere relative alla condotta del Sinni, resisi disponibili dal 5 gennaio 1982 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 luglio 1985.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), sospesi dal 27 gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), per il completamento degli stabilimenti SIR, sospesi dal 29 ottobre 1977, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 dicembre 1977.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), sospesi dal 27 gennaio 1978 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 17 maggio 1979.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Usai Gesuino, in Sestu (Cagliari), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenaz sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4794)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 10 luglio 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;
Visto il terzo comma del predetto art. 4 che stabilisce che alle imprese che demoliscono contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;
Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge n. 193/84, che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;
Visti gli atti dell'istruttoria tecnica condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e per reinvestimento;
Viste le note in data 17 maggio e 9 luglio 1985, con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;
Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa, in data 13 dicembre 1984, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 4 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura e alle condizioni indicate:

1. ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK S.P.A. DI MILANO.

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti:*

stabilimenti: Unione di Milano, Arcore;
capacità produttiva da sopprimere:
acciaio grezzo: 130.000 t/a;
tubi senza saldatura estrusi: 78.400 t/a;

impianti da sopprimere:

Unione: forno elettrico fusorio KT5, installato nel 1959;
Arcore: pressa ad estrusione (PES), installata nel 1955; pressa ad estrusione, installata nel 1959;

occupazione media: 1.043 unità lavorative;

entità del contributo: 9.390 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 3.510 milioni di lire;

75.000 lire per ogni tonnellata di tubi senza saldatura estrusi, per un importo complessivo di 5.880 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento nei vari stabilimenti di proprietà.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico:

stabilimento Unione: ristrutturazione forno KT8: 10.000 milioni di lire; impianto di regolazione automatica del forno di riscaldo bramme: 1.000 milioni di lire;

stabilimento Concordia: timbrature a caldo per le lamiere: 200 milioni di lire;

stabilimento di Arcore: impianto riduttore per tubi senza saldatura: 18.500 milioni di lire; linea per controlli ultrasonica: 600 milioni di lire;

stabilimento Vobarno: linea taglio per nastri a freddo: 600 milioni di lire; sostituzione di un treno di laminazione (a freddo): 7.000 milioni di lire; linea finitura e trattamento termico per tempera nastri: 1.000 milioni di lire;

stabilimento Vittoria: impianto di disoleatura: 1.000 milioni di lire; ammodernamento forni di trattamento: 500 milioni di lire; impianto di verniciatura nastro: 500 milioni di lire; ammodernamento laminatorio Bliss: 1.000 milioni di lire;

stabilimento di Dongo: calaggio meccanizzato di una linea di formatura raccordi: 600 milioni di lire; robotizzazione delle macchine filettatrici: 500 milioni di lire; meccanizzazione impianto di sbavatura cappe isolatori linee elettriche: 1.000 milioni di lire; nuova linea di decapaggio e zincatura per raccordi e getti: 2.500 milioni di lire;

entità del contributo: 6.272 milioni di lire.

2. C.M.P. - CARPENTERIA MECCANICA PESANTE S.R.L. DI VOBARNO (BRESCIA).

a) *Parte relativa alla rottamazione degli impianti*:

stabilimento: Vobarno (Brescia);
capacità produttiva da sopprimere:

tubi saldati: 45.000 t/a;

impianti da sopprimere: impianto per la produzione di tubi saldati e condotte, installati nel 1972-73;

occupazione media: 33 unità lavorative;

entità del contributo:

9.000 lire per ogni tonnellata di tubi saldati per un importo complessivo di 405 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di reinvestimento.

b) *Parte relativa al reinvestimento*:

settore di attività: carpenteria metallica e costruzioni per caldareria;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.252 milioni di lire;

entità del contributo: 450 lioni di lire.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 10 luglio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4942)

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 28 agosto 1985, l'avv. Francesco Gualtieri, nato a Napoli il 2 maggio 1922 è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Vincenzo Cesaro, deceduto.

(4917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico laureato presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Dipartimento di scienze della terra (già istituto di geologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica fisica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Facoltà di farmacia:

istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in farmacia o diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino - Ufficio personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(4967)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro sottoindicato:

Centro di calcolo . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio, fisica, ingegneria, scienze politiche, statistica, matematica, informatica e comunque qualunque diploma di laurea per il cui conseguimento è stato sostenuto l'esame di matematica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(4962)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica industriale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5 - Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4963)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4964)

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di agraria:

istituto di zooeconomia (con sede in Reggio Emilia) posti 1

Facoltà di medicina veterinaria:

servizi generali » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di istologia ed embriologia generale . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4966)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto di studi sociali (per le esigenze della cattedra di sociologia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

E' indetto, pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(4968)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a cinque posti di commesso nel ruolo centrale e periferico

In data 29 agosto 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 26 febbraio 1983.

(4970)

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella posizione iniziale della qualifica di collaboratore (carriera direttiva) dei ruoli tecnico (analista di centro elettronico) ed amministrativo e di assistente (carriera di concetto) del ruolo amministrativo.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore in prova, del ruolo tecnico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali, matematica, informatica, ingegneria.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore in prova, del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze bancarie.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a due posti di assistente in prova, del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale Oceano Pacifico, 44.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Età: non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate a: E.N.P.A.C.L. - Direzione generale - Ufficio del personale - Viale Oceano Pacifico, 44 - 00144 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno di pubblicazione dell'avviso relativo al presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data ed il luogo di svolgimento delle prove scritte saranno comunicati con avviso raccomandato almeno quindici giorni prima.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio affari generali dell'ente.

(5029)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di vari ruoli presso l'unità sanitaria locale n. 71

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 71, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale medicina, disciplina medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale chirurgia, disciplina chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale chirurgia, disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina radiologia;

un posto di assistente medico, area funzionale chirurgia, disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico, area funzionale chirurgia, disciplina anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico per il pronto soccorso, area funzionale chirurgia, disciplina chirurgia generale;

un posto di assistente medico per il pronto soccorso, area funzionale medicina, disciplina medicina generale;

un posto di assistente medico, area funzionale prevenzione e sanità pubblica, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;

un posto di assistente medico, area funzionale prevenzione e sanità pubblica, disciplina igiene epidemiologia e sanità pubblica;

un posto di assistente medico, area funzionale medicina, disciplina medicina generale per l'attivazione del nucleo operativo *ex lege* n. 685/75;

un posto di psicologo collaboratore per l'attivazione del nucleo operativo *ex lege* n. 685/75;

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di operatore professionale di prima categoria coordinatori (capo sala);

ventiquattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale) di cui un posto per l'attivazione del nucleo operativo *ex lege* n. 685/75;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (terapista della riabilitazione);

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale di prima categoria, collaboratore (vigile sanitario).

Ruolo amministrativo:

un posto di collaboratore amministrativo;
tre posti di assistente amministrativo.

Ruolo tecnico:

un posto di assistente sociale collaboratore per l'attivazione del nucleo operativo *ex lege* n. 685/75.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Castano Primo (uffici amministrativi c/o presidio ospedaliero di Cuggiono - tel. 02-974561).

(4984)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di vari ruoli presso l'unità sanitaria locale n. 20

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a:

Servizio igiene e sanità pubblica:

un posto di assistente medico (medicina del lavoro);
un posto di biologo collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore (perito chimico);
un posto di assistente amministrativo.

Distretti:

tre posti di operatore professionale collaboratore (due posti di assistente sanitario, un posto di infermiere professionale).

Servizio veterinario:

un posto di veterinario collaboratore;
un posto di operatore professionale collaboratore (vigile veterinario).

Servizio farmaceutico:

un posto di farmacista collaboratore.

Servizio psichiatria:

un posto di assistente medico (psichiatria);
cinque posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale).

Ospedale:

cinque posti di aiuto corresponsabile ospedaliero (un posto di medicina generale, un posto di cardiologia, un posto di ortopedia-traumatologia, due posti di pronto soccorso);
tre posti di assistente medico (un posto di cardiologia, due posti di pronto soccorso);
un posto di vice direttore sanitario;
due posti di tecnico di radiologia medica;
un posto di operaio alta specializzazione tecnologica (operatore tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Camerino (Macerata).

(4983)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di farmacista dirigente;
un posto di veterinario collaboratore;
un posto di operatore professionale - coordinatore - capo sala;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di collaboratore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Noventa Vicentina (Vicenza).

(4986)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di chimico coadiutore;
un posto di collaboratore fisico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale, dell'U.S.L. in Trieste.

(4985)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 217 del 14 settembre 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Casa di riposo «Principessa Jolanda», in Bisceglie: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di inserviente femminile.

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **48.**

Prima variazione al bilancio per l'anno finanziario 1985, nonché autorizzazioni di spesa per l'anno 1986 e devoluzioni di quote di assegnazioni statali nell'area di intervento agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. **49.**

Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto

Fino all'emanazione della legge quadro nazionale, le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica, indicate nell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica citato, sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 2.
Finalità

Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine di contribuire a rendere effettivo il diritto allo studio, secondo i princìpi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all'art. 4 dello statuto regionale.

Essi, pertanto, sono diretti a favorire:

a) la frequenza della scuola materna;

b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola d'obbligo da parte degli alunni capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi;

d) il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

e) la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola opportunità culturali e di raccordo con il mondo del lavoro.

Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare riguardo assume il recupero e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Art. 3.
Interventi

Gli interventi di cui al precedente art. 2, sono:

A) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, che comprendono servizi individuali e collettivi:

trasporti e mensa, libri di testo ed altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicaps, interventi volti a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi oltre la scuola d'obbligo, servizi residenziali;

B) interventi volti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette alla qualificazione del processo educativo:

sostegno a iniziative volte ad offrire al mondo della scuola opportunità di rapporti con le strutture extra-scolastiche ricreative, culturali e sportive;

sostegno a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

Art. 4.
Destinatari

Gli interventi di cui all'art. 3 sono attuati in favore degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e secondarie superiori, statali e non statali, e dei frequentanti i corsi per adulti.

Art. 5.
Contributi degli utenti

I destinatari degli interventi di cui all'art. 3 usufruiscono degli interventi stessi, nell'ambito delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla copertura finanziaria dei relativi costi, in rapporto alle proprie condizioni economiche.

I comuni individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione e quelle di esenzione.

Sono esentati dalla contribuzione gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo che versano in condizione di particolare disagio.

Possono essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli che frequentano le scuole secondarie e superiori e i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in condizioni di particolare disagio.

Art. 6.
Compiti della Regione

Al fine di conseguire le finalità della presente legge, la Regione:

1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare, nel quadro della normativa vigente, l'assistenza scolastica con i settori dei trasporti, della sanità, dell'edilizia scolastica e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente legge;

2) provvede al riparto dei fondi tra i comuni, avvalendosi delle informazioni analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi effettivamente erogati, elaborate dal competente servizio regionale;

3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico attuando forme di collaborazione con l'I.R.R.S.A.E., gli organi collegiali, le autorità scolastiche e gli enti locali territoriali;

4) assicura la fruizione dei dati scolastici, elaborati ai vari livelli territoriali da parte degli organi collegiali, delle autorità scolastiche e degli enti locali territoriali.

Art. 7.
Criteri di riparto dei fondi regionali

La giunta regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a ripartire tra i comuni, le comunità montane ed i consorzi di comuni, il fondo disponibile per gli interventi indicati alla lettera *A*) del precedente art. 3, di cui alla lettera *a*) del successivo art. 11, sulla base dei seguenti parametri:

a) il 47% sarà destinato a contribuire alle spese relative al trasporto alunni e sarà suddiviso tra i comuni, le comunità montane ed i consorzi di comuni che attuano tale servizio, in proporzione alle spese da essi sostenute; per i comuni montani sarà calcolato un contributo aggiuntivo massimo del 10% di quello spettante;

b) l'11% sarà destinato a contribuire alle spese sostenute per il servizio mensa degli alunni della scuola d'obbligo e sarà

suddiviso fra i comuni, le comunità montane ed i consorzi di comuni che attuano tale servizio, in proporzione al numero di alunni che lo utilizzano;

c) la quota residua sarà suddivisa tra i comuni in base al numero degli alunni e precisamente secondo le seguenti percentuali riferite al fondo complessivo:

il 10% in proporzione al numero degli alunni delle scuole materne;

il 3% in proporzione al numero degli alunni delle scuole elementari;

il 17% in proporzione al numero degli alunni delle scuole medie;

il 7% in proporzione al numero degli alunni delle scuole secondarie superiori;

il 4% in proporzione al numero degli alunni degli istituti professionali;

l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione, sperimentali di scuola media e monografici universitari, regolarmente istituiti dall'autorità scolastica.

La giunta regionale, attraverso i competenti uffici, verifica la congruità e l'economicità della gestione dei servizi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali, dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione delle scuole rispetto alla popolazione scolastica, dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense, dalle condizioni socio-economiche e dalla presenza di attività scolastiche di tempo pieno e di tempo prolungato.

Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere a) e b) comportano per gli enti locali territoriali vincolo di destinazione agli specifici servizi sopraindicati.

La suddivisione parametrica, utilizzata dalla giunta regionale ai fini del riparto della quota residua, di cui alla precedente lettera c), non costituisce, invece, vincolo di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione degli interventi previsti alla lettera A) del precedente art. 3.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può attuare interventi straordinari in caso di necessità ed emergenze particolari, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo art. 11.

Art. 8.

Progetti regionali

La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di proposte formulate da enti locali territoriali, organismi scolastici, enti ed istituzioni culturali, sentito il parere della competente commissione consiliare, utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo art. 11, approva un programma di progetti regionali volti a favorire:

a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonché la produzione di materiali di supporto didattico;

b) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati;

c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca.

Il programma sarà coordinato dalla giunta regionale, d'intesa con gli enti locali territoriali interessati, e la gestione dei progetti potrà essere demandata ai soggetti proponenti.

Art. 9.

Compiti dei comuni

I comuni, singoli od associati, o le comunità montane esercitano le funzioni di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle risorse disponibili, delle specifiche esigenze locali e delle eventuali intese intervenute tra i comuni.

Per la formazione dei programmi di intervento, gli enti locali di cui al precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti delle istituzioni scolastiche presenti sul loro territorio, nonché tener conto delle proposte di cui al successivo art. 10.

I comuni devono garantire, rispetto agli interventi di cui alla presente legge, e nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuole, la parità degli alunni in eguale condizioni di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di scuole statali o di scuole non statali.

Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge, i comuni possono stipulare, con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni che prevedono modalità di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni suddette nell'ambito della vigente legislazione statale.

La gestione degli interventi è compito dei comuni nel cui territorio hanno sede le scuole, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire fra i comuni dell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di funzionalità ed economicità degli interventi; la Regione riconosce le intese intervenute tra i comuni.

I comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con rendiconto sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese sostenute per il trasporto alunni, nonché fornire alla Regione tutte le notizie utili per la determinazione del contributo regionale.

Art. 10.

Funzioni dei consigli scolastici distrettuali

I consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema scolastico, trasmettendole ai comuni compresi nel proprio territorio, alla unità socio sanitaria locale e alla Regione per quanto di competenza.

L'eventuale non accoglimento da parte dei comuni delle proposte suddette nella formulazione dei programmi di intervento, deve essere opportunamente motivato.

Art. 11.

Finanziamento degli interventi

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati, per l'anno finanziario 1985, in L. 34.511.000.000, si provvede, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 11900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

Oneri derivanti dal trasferimento ai comuni delle funzioni già esercitate dalla Regione in materia di diritto allo studio e con lo stanziamento di L. 33.130.560.000 in termini di competenza e di cassa;

Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti regionali e per interventi straordinari in materia di diritto allo studio e con lo stanziamento di L. 1.380.440.000 in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi, saranno stabilite con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali 2 settembre 1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 50.

Ristrutturazione dell'ex preventorio antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al comune.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire la trasformazione del complesso edilizio di proprietà del comune di Limone Piemonte — già adibito a preventorio antitubercolare — per un uso sociale di cui possano beneficiare tutti i cittadini della Regione, l'amministrazione regionale contribuisce alla ristrutturazione del predetto complesso con l'importo di lire 100 milioni.

Art. 2.

La trasformazione sarà effettuata dal comune di Limone Piemonte, ai fini di conservazione e valorizzazione dei beni, attribuiti all'U.S.S.L. (unità socio-sanitaria locale) n. 60, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 28 marzo 1983, n. 9.

Art. 3.

Il comune di Limone Piemonte, in accordo con la Regione, utilizzerà il complesso edilizio, con i beni mobili e le attrezzature di pertinenza, per attività socio-ricreative-culturali e di soggiorno climatico.

Il comune procede all'alienazione dei beni mobili e attrezzature di pertinenza del complesso eventualmente non compatibili con le attività che vi si svolgeranno, destinando il ricavato ad opere di realizzazione ed ammodernamento dei presidi sanitari dell'U.S.S.L. di cui è parte.

Art. 4.

Le attività di cui all'articolo precedente possono essere gestite dal comune di Limone Piemonte anche mediante altri organismi, che diano il necessario affidamento, fatta salva l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 5.

Il contributo della regione Piemonte, sarà concesso al comune di Limone Piemonte a condizione che reperisca, anche tramite altri enti, gli ulteriori fondi necessari per la ristrutturazione edilizia del complesso.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

Al suddetto onere si fa fronte mediante riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 1000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e l'istituzione per lo stesso esercizio di apposito capitolo denominato « Ristrutturazione dell'ex preventorio antitubercolare di Limone Piemonte. Contributo finanziario al comune », con lo stanziamento di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 51.

Integrazione dell'art. 3, punto 6, della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 « Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste », e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 3, punto 6), della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 « Interventi in materia di agricoltura e foreste », e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma: « Il contributo integrativo negli interessi di cui ai commi precedenti può essere concesso ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e ammesse al finanziamento dei prestiti contratti all'estero ai sensi dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; in alternativa al contributo negli interessi può essere concesso un contributo in conto capitale equivalente come misura massima, all'attualizzazione del concorso negli interessi. Resta fermo il rispetto dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 52.

Sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.150 nuove azioni da nominali L. 50.000 ciascuna, emesse dalla Socotras S.p.a., di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 1.150.000.000 a L. 1.725.000.000.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 57.500.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 57.500.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della Socotras S.p.a., di Torino ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 53.
Sottoscrizione di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 2.100 nuove azioni da nominali L. 10.000 ciascuna, emesse dalla S.T.E.F. S.p.a. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 200.000.000 a L. 500.000.000.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 210.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 210.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.T.E.F. S.p.a.» e con lo stanziamento di L. 210.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 54.
Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 4.410 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna, emesse dalla S.I.T.O. S.p.a. di Torino, in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 900.000.000 a L. 1.800.000.000.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di L. 441.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 441.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.a.» e con lo stanziamento di lire 441.000.000, in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 55.
Partecipazione azionaria della regione Piemonte alla Rivalta Scrivia S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Rivalta Scrivia S.p.A., con sede in Rivalta Scrivia (Alessandria).

La partecipazione è assunta, nell'ambito delle finalità previste dall'art. 72 dello statuto regionale, in funzione dell'integrazione delle strutture intermodali, a rilevanza interregionale, secondo le linee del piano regionale di sviluppo.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della Rivalta Scrivia S.p.a., per un valore complessivo, nominale di lire 300 milioni, pari al 2,5 % di quel capitale sociale.

Art. 3.

I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Rivalta Scrivia S.p.a., la cui nomina sia riservata alla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e seguenti del codice civile, saranno nominati dal consiglio regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10.

In relazione alle funzioni di indirizzo, che competono alla Regione ai sensi del capoverso dell'art. 72 dello statuto regionale, i membri del consiglio di amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti organi regionali.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di L. 300.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1985 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: « Oneri relativi all'acquisto di azioni della Rivalta Scrivia S.p.a. », recante uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 300.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 56.
Sub-delega alle province dell'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali prezzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

In attuazione dell'art. 118 della Costituzione e degli articoli 3 e 67 dello statuto della regione Piemonte, la presente legge:

1) *sub*-delega alle province ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate relativa all'attività dei C.P.P. di cui all'art. 52, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) stabilisce la data di inizio dell'esercizio delle funzioni;

3) prevede il trasferimento di beni ed archivi alle province nonchè il comando di personale regionale alle province, in relazione alla sub-delega;

4) regola i rapporti finanziari conseguenti.

5) prevede le procedure e le direttive nonché gli indirizzi e il coordinamento;

6) istituisce l'osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessità;

7) prevede l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività degli enti destinatari della sub-delega.

Art. 2.
Inizio esercizio funzioni

L'inizio da parte delle province dell'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate è stabilito dal primo gennaio 1986.

Fino a tale data le funzioni continuano ad essere esercitate dalla Regione secondo la legislazione e le norme vigenti.

Art. 3
Personale - Beni - Archivi

In relazione alla sub-delega dell'esercizio delle funzioni amministrative, può essere trasferito o assegnato funzionalmente o comandato alle amministrazioni provinciali, personale regionale ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

I beni mobili ed immobili e gli archivi dei comitati provinciali dei prezzi sono trasferiti alle rispettive province.

Art. 4.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 550 milioni.

Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di appositi capitoli con la seguente denominazione:

« Rimborso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle spese sostenute per il funzionamento dei comitati provinciali prezzi » e con lo stanziamento di 550 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni connesse alla sub-delega di cui alla presente legge, sulla base di parametri obiettivi concordati con le province, per l'esercizio finanziario 1986 e successivi si farà fronte con l'istituzione nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci di apposito capitolo con la denominazione: « Spese connesse alla sub-delega alle province dell'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali dei prezzi » e con lo stanziamento stabilito dalla legge di approvazione del bilancio stesso.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Comitato provinciale dei prezzi

Ai fini dell'esercizio delle funzioni sub-delegate di cui al precedente art. 2, è istituito presso ogni provincia il « comitato provinciale dei prezzi », così composto:

1) presidente della provincia o suo delegato, che lo presiede;

2) intendente di finanza o suo delegato;

3) direttore ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o suo delegato;

4) direttore ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

5) presidente camera di commercio o suo delegato;

6) sindaco del comune capoluogo di provincia o suo delegato;

7) un funzionario regionale designato dalla giunta regionale.

Il comitato è nominato con provvedimento dell'amministrazione provinciale.

Il presidente del comitato ha la facoltà di invitare alle sedute del comitato, senza diritto al voto, esperti della materia trattata scelti tra il personale della provincia, oppure tra il personale di cui al precedente art. 3, oppure tra il personale della Regione o di altri enti pubblici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario nominato dal presidente del comitato tra il personale provinciale o tra quello trasferito o assegnato funzionalmente o comandato.

Le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati. In caso di parità di voti prevale quello del presidente del comitato.

I comitati provinciali dei prezzi hanno i poteri e le facoltà previste dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

I provvedimenti del comitato vengono assunti sentito il parere della commissione consultiva provinciale dei prezzi di cui al successivo art. 6.

I provvedimenti dei comitati sono definitivi e diventano efficaci nella provincia o comuni ai quali si riferiscano, mediante la loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Art. 6.

Commissione consultiva provinciale dei prezzi

Presso ogni amministrazione provinciale è istituita la « commissione consultiva provinciale dei prezzi », così composta:

1) il presidente del comitato provinciale dei prezzi o suo delegato, di cui al precedente art. 5, che la presiede;

2) tre rappresentanti, uno per ognuna delle organizzazioni provinciali sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;

3) tre rappresentanti, uno per ognuna delle organizzazioni cooperativistiche provinciali maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;

4) tre rappresentanti degli artigiani, uno per ognuna delle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;

5) tre rappresentanti dei commercianti designati dalle organizzazioni provinciali di categoria più rappresentative;

6) un rappresentante degli industriali designato dall'organizzazione provinciale di categoria più rappresentativa;

7) un rappresentante della piccola e media industria designato dalla organizzazione provinciale di categoria più rappresentativa;

8) tre rappresentanti, uno per ognuna delle organizzazioni professionali agricole provinciali maggiormente rappresentative designati dalle stesse;

9) un rappresentante per ognuno degli enti ed uffici facenti parte del comitato provinciale dei prezzi, di cui al precedente art. 5;

10) un rappresentante delle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello provinciale ove esistenti.

Le organizzazioni, enti, istituzioni ed uffici, di cui al primo comma, possono designare inoltre rappresentanti supplenti.

La commissione è nominata con provvedimento dell'amministrazione provinciale.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario nominato dal presidente del comitato provinciale dei prezzi scelto tra il personale provinciale o tra quello trasferito o assegnato funzionalmente o comandato.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno un quarto dei componenti.

Il presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della commissione, senza diritto al voto, esperti della materia trattata scelti tra il personale della provincia o tra quello di cui al precedente art. 3 o tra il personale della Regione o di altri enti pubblici, previa intesa con le amministrazioni interessate.

La commissione compie le istruttorie che siano ad essa assegnate dal comitato provinciale dei prezzi, e può anche, di propria iniziativa, fare proposte al comitato stesso nelle materie indicate nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

I pareri della commissione non sono vincolanti per il comitato.

Art. 7.

Ispettore ai costi

Il comitato provinciale dei prezzi può nominare l'ispettore ai costi secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ispettore ai costi partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del comitato e della commissione consultiva.

Art. 8.

Vigilanza dei comuni

Le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Direttive, indirizzo e coordinamento

Le funzioni amministrative sub-delegate con la presente legge vengono esercitate dalle province nel rispetto:

1) della legislazione che disciplina la materia;

2) delle direttive emanate dal Governo nazionale, dal CIPE e dal CIP.

La giunta regionale, anche attraverso l'assessore delegato, assicura per l'esercizio delle funzioni amministrative sub delegate:

1) l'indirizzo ed il coordinamento;

2) i rapporti con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali, interregionali e regionali.

Le province debbono trasmettere alla giunta regionale:

1) copia dei provvedimenti dei comitati provinciali dei prezzi entro cinque giorni;

2) copia dei verbali dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi, entro quindici giorni;

3) relazione semestrale sull'esercizio dell'attività relativa alle funzioni sub-delegate.

Gli indirizzi generali emanati dalla giunta regionale, vengono impartiti, sentiti i presidenti dei comitati provinciali dei prezzi.

Almeno una volta l'anno i presidenti delle province, in riunione congiunta, riferiscono al presidente della Regione o all'assessore regionale delegato per la materia sull'attività all'esercizio delle funzioni sub-delegate.

La giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione del consiglio regionale sullo stato di applicazione della legge.

Art. 10.

Osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessità

Allo scopo di assicurare l'esercizio dell'indirizzo e del coordinamento da parte della giunta regionale delle attività dei comitati provinciali dei prezzi, è istituita l'unità organizzativa « osservatorio regionale dei prezzi dei generi di prima necessità », con i seguenti compiti:

1) studi e ricerche sulla formazione e l'andamento dei prezzi dei generi di prima necessità a prezzi vincolati, concordati e liberi;

2) rilevazione ed elaborazione dati.

L'unità organizzativa può avvalersi della collaborazione dei segretari dei comitati provinciali dei prezzi, degli ispettori ai costi, nonché, nel rispetto della normativa regionale, anche della collaborazione di centri ed istituti di studi e ricerche, dell'università, o di esperti dotati di particolare competenza.

Art. 11.

Poteri sostitutivi e revoca

In caso di inattività delle province nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, la giunta regionale invita le stesse a provvedervi assegnando un congruo termine, trascorso invano il quale, dispone direttamente il compimento degli atti relativi in sostituzione delle province, qualora le attività relative alle materie sub-delegate comportino adempimenti perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, oppure comportino obblighi comunitari o nazionali.

Nel caso di persistente inattività o di violazione di leggi o di non adeguamento alle direttive ed indirizzi la sub-delega può essere revocata con legge regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la provincia interessata e l'unione regionale delle province del Piemonte.

Art. 12.

Norma transitoria

In via transitoria, e comunque fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i segretari dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi, possono essere scelti anche tra il personale di altri enti pubblici previa intesa con le amministrazioni interessate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 29 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 57.

Norme per il riordino dei compiti attribuiti ai comitati comprensoriali e criteri per la riorganizzazione delle materie di competenza regionale. Disciplina transitoria degli organi dei comitati comprensoriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli organi dei comitati comprensoriali in carica alla data del 27 marzo 1985, esercitano le funzioni loro attribuite fino al 31 dicembre 1985.

Al termine del mandato, prorogato ai sensi del precedente comma, i consigli comprensoriali non verranno rieletti.

Art. 2.

La Regione provvede con proprie leggi alla riorganizzazione delle competenze già attribuite ai comitati comprensoriali; inoltre, provvede contestualmente alla delega delle funzioni amministrative al sistema degli enti locali, in armonia con gli indirizzi di riforma delle autonomie, e al riordino delle materie attribuite alla competenza regionale dall'art. 117 della Costituzione.

Le leggi regionali di cui al precedente comma determinano:

a) le funzioni conservate alla Regione;

b) le funzioni delegate alla provincia quale unico ente intermedio;

c) le funzioni delegate ai comuni singoli od associati ed alle comunità montane;

d) la riorganizzazione delle procedure della programmazione previste dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, in modo da assicurare il concorso delle province, dei comuni e delle comunità montane alla formazione del piano regionale di sviluppo, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) il riordino delle attribuzioni e dei compiti già assegnati ai comitati comprensoriali, nonché delle relative strutture.

Il concorso degli enti locali alla definizione degli atti generali di programmazione socio-economica e territoriale di livello regionale e sub-regionale, avviene per aree comprensoriali, che, previa verifica dei loro ambiti territoriali, vengono confermate come riferimento per la partecipazione degli enti locali alla programmazione.

A tal fine le leggi regionali di cui al primo comma istituiscono assemblee rappresentative dei comuni delle aree comprensoriali, e definiscono le modalità e le procedure di partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla formazione degli atti di programmazione.

Art. 3.

Al fine di promuovere e coordinare gli adempimenti previsti dalla presente legge, il consiglio regionale istituisce, con propria deliberazione, un comitato consultivo composto da rappresentanti della giunta e del consiglio regionale e dai rappresentanti delle province, dei comuni e delle comunità montane delegati dalle rispettive associazioni regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 aprile 1985

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 58.

Primi adempimenti regionali in materia di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 3 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Recupero e sanatoria di opere abusive

Le opere abusive individuate dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sanabili e recuperabili con le modalità previste dalla stessa legge e dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Recupero e sanatoria di insediamenti abusivi

Gli insediamenti abusivi che, a giudizio dei comuni, comportano la necessità di reperire standards urbanistici e di realizzare adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un loro razionale inserimento territoriale ed urbano sono disciplinati dai piani regolatori generali con le modalità di cui ai commi seguenti.

Il recupero degli insediamenti abusivi è normato dal piano regolatore nel rispetto delle disposizioni di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico-ambientale, idrogeologico contenute nelle leggi statali e regionali di settore.

Il piano regolatore stabilisce, se necessario l'assoggettamento del recupero alla preventiva formazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi.

I comuni ancora sprovvisti di strumento urbanistico, o dotati di programma di fabbricazione o di piano regolatore approvato prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, disciplinano gli insediamenti abusivi inserendoli, con le modalità del secondo comma, nei piani regolatori formati ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

I comuni dotati di piano regolatore approvato dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, valutano discrezionalmente l'opportunità di inserire gli insediamenti abusivi in una variante allo strumento vigente o nel nuovo piano regolatore da formare ai sensi del titolo III della citata legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

I comuni dotati di piano regolatore approvato ai sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni inseriscono la disciplina del recupero degli insediamenti abusivi in varianti al piano regolatore formate ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.

Le varianti di cui ai precedenti commi quinto e sesto si intendono approvate qualora la Regione non comunichi al comune le proprie determinazioni entro centoventi giorni dal loro ricevimento.

Art. 3.

Comuni ricadenti in zona dichiarata sismica

Nei comuni ricadenti in zona dichiarata sismica le procedure di recupero e di sanatoria delle opere edilizie abusive avvengono nel rispetto delle leggi di settore statali e regionali.

Art. 4.

Contributo per la concessione in sanatoria di opere edilizie abusive

Al fine di ottenere il rilascio della concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate a partire dal 30 gennaio 1977 e fino al 1° ottobre 1983 i soggetti interessati, salvo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono provvedere al versamento dell'oblazione previsto dalla legge citata ed alla

corresponsione del contributo previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto. La misura del contributo è determinata dai comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e vigenti al momento della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente legge.

Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato, oltre che al versamento dell'oblazione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla corresponsione di un contributo determinato dai comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti per le sole opere di urbanizzazione primaria nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, vigenti al momento della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente legge. A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fate valere le opere di urbanizzazione primaria di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalità e le garanzie stabilite dal comune.

Art. 5.

Sanatoria di lottizzazioni abusive

Per le costruzioni e le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e fino al 1° ottobre 1983, in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, senza licenza o concessione, o le cui licenze o concessioni siano decadute o annullate da provvedimenti giurisdizionali o amministrativi o nei cui confronti sia in corso un procedimento di annullamento o di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa, possono essere rilasciate concessioni in sanatoria solo dopo l'approvazione di un piano esecutivo convenzionato, come previsto dal settimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Il piano esecutivo convenzionato deve essere conforme al piano regolatore generale o a sue varianti, redatte e approvate, se necessario, con le modalità di cui all'art. 2 della presente legge.

Il contenuto della convenzione del piano esecutivo convenzionato è quello previsto dall'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contributo da corrispondere per le concessioni in sanatoria è quello previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la cui misura è determinata dai comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e vigenti al momento della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della presente legge.

A scomputo totale o parziale della quota dovuta possono essere fatte valere le opere di urbanizzazione realizzate di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati e quelle che il concessionario, od i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con le modalità e le garanzie stabilite dal comune con la convenzione.

Art. 6.

Comunicazione di dati alla giunta regionale

A conclusione delle procedure previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, su richiesta della giunta regionale e con le modalità da essa definite, i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle opere sanate.

Art. 7.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il 10 giugno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 30 aprile 1985

VIGLIONE

(3102)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 aprile 1985, n. **3787.**

Promulgazione del regolamento sulla modalità di formazione e di tenuta dell'albo dei collaudatori.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *aprile* 1985)

(*Omissis*).

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - *Ambito di applicazione.* — I soggetti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18, per tutte le opere, lavori pubblici e di interesse pubblico, realizzati sul territorio della Regione e per i quali è richiesto l'atto di collaudo, devono scegliere i collaudatori fra i tecnici iscritti nell'albo regionale dei collaudatori.

I soggetti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18, che realizzano opere, lavori pubblici e di interesse pubblico con concorso finanziario regionale, devono individuare i collaudatori fra una terna di tecnici indicati dal presidente della commissione per la formazione e tenuta dell'albo dei collaudatori.

Titolo II

FORMAZIONE DELL'ALBO

Art. 2 - *Albo regionale dei collaudatori.* — L'albo regionale dei collaudatori, istituito ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è tenuto presso la segreteria del comitato regionale delle opere pubbliche.

L'albo, distinto per categorie di lavori, è tenuto in unico ordine alfabetico e riporta per ciascun iscritto le generalità, i titoli di studio, la data di conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, la data di iscrizione agli ordini e collegi professionali, nonché, per i dipendenti pubblici, l'ente di appartenenza e la data di assunzione in ruolo.

Gli iscritti all'albo vanno ripartiti nelle varie categorie in base alla specializzazione del titolo di studio e alla competenza professionale documentata.

E' ammessa la contemporanea iscrizione a più categorie.

Art. 3 - *Categorie dell'albo.* — L'albo è ripartito nelle seguenti categorie:

1) opere edili e impianti connessi;

2) infrastrutture viarie e di comunicazione e sportive;

3) opere idrauliche (acquedotti, fognature con impianti connessi di sollevamento e di trattamento delle acque);

4) opere di bonifica e di sistemazione montana; lavori di difesa e di sistemazione idraulica, consolidamento di terreni e opere speciali nel sottosuolo;

5) lavori di sistemazione agraria e forestale e opere in verde;

6) impianti tecnologici e speciali (impianti trattamento rifiuti, gasdotti, oleodotti; impianti produzione e distribuzione energia);

7) lavori di restauro di edifici monumentali;

8) opere speciali in cemento armato;

9) lavori in genere per il collaudo dei quali si richiede il qualificato intervento di esperti in discipline giuridico-amministrative.

Titolo III

ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 4 - *Requisiti per l'iscrizione.* — Nelle rispettive categorie dell'albo e nei limiti delle rispettive competenze, possono essere iscritti, con i criteri di cui al precedente art. 2, i seguenti tecnici laureati o diplomati:

a) i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali per l'esercizio dell'attività professionale;

b) i dipendenti dallo Stato, dalla Regione e da enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, nell'osservanza dei limiti imposti dai regolamenti del personale degli enti di appartenenza.

Limitatamente alla iscrizione all'albo per la categoria di cui al punto 9) della presente legge, possono essere iscritti i dipendenti dello Stato e della Regione e di altri enti pubblici in servizio di ruolo con qualifiche direttive in settori amministrativi da cinque anni.

Non possono essere iscritti all'albo i tecnici:

a) interdetti dai pubblici uffici;

b) sospesi dall'albo dell'ordine e dal collegio professionale.

Art. 5 - *Domanda d'iscrizione.* — I soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4, che intendono essere iscritti all'albo regionale dei collaudatori, devono presentare domanda indirizzata al presidente della giunta regionale, indicando oltre alle generalità e al codice fiscale:

luogo di abituale esercizio dell'attività professionale, se diverso dalla residenza;

titoli di studio conseguiti;

data e posizione di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità di non aver in corso provvedimenti cautelativi da parte degli ordini di appartenenza o di aver riportato condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

I pubblici dipendenti devono allegare:

a) dichiarazione dell'ente di appartenenza comprovante: 1) lo stato di pubblico dipendente; 2) la data di assunzione nei ruoli dell'ente stesso; 3) nulla-osta all'iscrizione all'albo;

b) copia autentica del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 6 - *Curriculum professionale.* — Gli interessati devono corredare la domanda col curriculum professionale.

Tale curriculum deve specificare, per ciascuna categoria, nella quale si richiede l'iscrizione, l'attività svolta nel campo della progettazione, direzione, contabilità e collaudo di opere pubbliche, ai sensi del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 7 - *Cancellazione dall'albo.* — La commissione dispone della cancellazione dall'albo regionale dei collaudatori, dei tecnici iscritti nei confronti dei quali si accertino:

a) grave negligenza, irregolarità o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico di collaudo;

b) falsità della dichiarazione;

c) cancellazione dal rispettivo albo professionale;

d) interdizione dai pubblici uffici;

e) sospensione dall'albo dell'ordine o collegio professionale;

f) collocamento a riposo dei dipendenti pubblici.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 8 - *Termini per l'iscrizione.* — Le domande devono essere esaminate dalla commissione di cui al successivo articolo entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

L'iscrizione all'albo a cura del presidente della commissione deve avvenire entro un mese dalla data della decisione della commissione.

Dell'avvenuta iscrizione deve essere data notizia all'interessato, al rispettivo ordine o collegio professionale ed all'ente pubblico di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Art. 9 - *Ricorso per non iscrizione.* — La decisione della commissione di non iscrizione del richiedente deve essere notificata con le motivazioni all'interessato, il quale ha la possibilità di presentare entro sessanta giorni ricorso alla giunta regionale.

Titolo IV

COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO

Art. 10 - *Composizione.* — Per la formazione e la tenuta dell'albo dei collaudatori è istituita un'apposita commissione di cui fanno parte:

il presidente della giunta regionale o assessore suo delegato con funzioni di presidente;

un funzionario tecnico ed uno amministrativo designati dal presidente della giunta tra gli appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali della Regione;

un ingegnere, un architetto, un geologo, un agronomo, un perito agrario, un perito industriale, un geometra, scelti dalla giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini e collegi professionali.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni. Decade con il rinnovo del consiglio regionale.

Art. 11 - *Funzioni attribuzioni del presidente*:

insedia la commissione;

convoca la commissione;

presiede e dirige i lavori;

è responsabile della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo e dell'esecuzione delle decisioni assunte dalla commissione;

provvede alle incombenze di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 12 - *Competenze.* — La commissione provvede:

all'esame delle domande di iscrizione;

alla valutazione delle specifiche competenze professionali in base al curriculum presentato;

all'individuazione della o delle categorie d'iscrizione;

all'adozione dei provvedimenti motivati di reiezione della domanda;

all'adozione dei provvedimenti di cancellazione.

Art. 13 - *Funzionamento.* — Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del presidente.

Esercita le funzioni di segretario, un funzionario nominato dal presidente della giunta regionale.

Art. 14 - *Compensi ai componenti.* — Ai componenti della commissione, che non siano amministratori o dipendenti regionali, sono riconosciuti per ogni giornata di seduta della commissione i compensi di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 417 e alle leggi regionali vigenti, con i limiti e le modalità ivi previste.

Le spese per il funzionamento del comitato sono inoltrate trimestralmente dagli interessati alla segreteria del comitato regionale per le opere pubbliche stesso e vistate dal presidente per la successiva liquidazione a norma di legge.

Art. 15 - *Comunicazione di incarichi di collaudo.* — I soggetti di cui all'art. 3 della legge 21 marzo 1984, n. 18, devono dare comunicazione dei provvedimenti di conferimenti di incarico di collaudo al presidente della commissione per la formazione e tenuta dell'albo.

Art. 16 - *Pubblicità dell'albo.* — L'albo regionale dei collaudatori è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

(3843)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221